



Comune di Cisterna di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.03.2009

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto del Regolamento***
- Art. 2 - *Definizione tipologie di esercizio***
- Art. 3 - *Modalità di esercizio***
- Art. 4 - *Esercizio dell'attività***
- Art. 5 - *Superficie dei locali***
- Art. 6 - *Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strumentazioni***
- Art. 7 - *Attività didattiche e promozionali***
- Art. 8 - *Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali***
- Art. 9 - *Subingresso***
- Art. 10 - *Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria***
- Art. 11 - *Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali***
- Art. 12 - *Modifiche sostanziali dei locali. Potenziamento delle attrezzature in attività di "estetica"***
- Art. 13 - *Orario – Tariffe – Personale in possesso dei requisiti professionali - Pubblicità –***
- Art. 14 - *Sospensione dell'attività***
- Art. 15 - *Cessazione dell'attività***
- Art. 16 - *Conversione delle autorizzazioni di "parrucchiere uomo-donna***
- Art. 17 - *Norme transitorie per l'attività di "barbiere"***
- Art. 18 - *Consultazione con le Associazioni di Categoria***
- Art. 19 - *Attività esistenti***
- Art. 20 - *Controlli***
- Art. 21 - *Sanzioni***
- Art. 22 - *Abrogazione norme precedenti***

Normativa di riferimento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale, svolte anche a titolo gratuito.

1.2 Anche nel caso in cui dette attività vengano esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti norme di legge ed alla normativa di cui al presente Regolamento.

1.3 Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello volte alla produzione di un bene commerciale (parrucche e simili), che non comportano prestazioni sulla persona, se non quelle consistenti nell'applicazione e acconciatura di parrucche e simili;

b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate da specifiche normative.

Art. 2

Definizione tipologie di esercizio

2.1 ACCONCIATORE

L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio

inerente o complementare, nonché prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

2.2 ESTETISTA

L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n.1/1990.

Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

La mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione, rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/90 sull'attività di estetista.

Art. 3 **Modalità di esercizio**

Le attività professionali di “acconciatore” e di “estetista” devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari e possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che l’attività venga svolta esclusivamente dall’imprenditore e che i locali in cui queste devono essere svolte siano destinati in modo esclusivo a dette attività, siano interamente separati da quelli adibiti a civile abitazione, siano dotati di autonomo ed idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio, e che, limitatamente ad essi, l’esercente consenta i controlli da parte degli agenti della Forza Pubblica, della Polizia Municipale, nonché dei funzionari preposti al controllo igienico-sanitario.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di “acconciatore” e di “estetista” in forma ambulante o di posteggio. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) esclusivamente da parte di coloro che sono titolari di un’attività in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, limitatamente a favore di persone inferme o che abbiano difficoltà di deambulazione e servizi per cerimonie.

L’attività può inoltre essere svolta, al di fuori dei predetti esercizi e luoghi, a favore di persone impegnate in attività e/o manifestazioni inerenti la moda e/o spettacolo.

I trattamenti e i servizi delle attività di “acconciatore” e di “estetista” possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11/10/1986, n.713 e successive modificazioni.

Alle imprese esercenti l’attività di “acconciatore” e di “estetista” che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, o parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

E’ consentita, all’interno di attività di “acconciatore” e di “estetista”, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, di cui al D.Lgs 114/1998, purchè la superficie destinata alla vendita sia fisicamente separata anche mediante elementi stabili di arredo.

All’interno di esercizi di “acconciatore” e di “estetista” non può essere esercitata la vendita di prodotti del settore alimentare.

E’ possibile l’esercizio congiunto dell’attività di acconciatore ed estetista in un unico immobile, sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative autorizzazioni. I locali, dove vengono svolte le due attività, devono essere interamente separati seppure comunicanti e contigui in quanto il servizio igienico deve essere facilmente accessibile da spazi comuni alle due attività.

Non possono essere effettuate prestazioni di acconciatura e/o di estetica se non in presenza di un soggetto in possesso dell’abilitazione o qualificazione professionale.

Le imprese diverse da quelle previste dalla Legge Regionale 10 luglio 2007, n. 10, che esercitano professionalmente l’attività di “acconciatore” e/o di “estetista” possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purchè in possesso dell’abilitazione e/o qualificazione professionale previste dalla Legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla Legge n. 1 del 4.1.90.

A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di "acconciatore" o di "estetista" deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale; il responsabile designato deve svolgere attività esclusiva in un'unica sede.

Relativamente a tutti gli addetti devono essere rispettate le norme sanitarie e di sicurezza. Le imprese abilitate alla vendita di prodotti cosmetici, ai sensi del D.Lgs 114/1998, possono esercitare l'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" a condizione che gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso del requisito professionale e che i locali all'uopo rispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

Art. 4 **Esercizio dell'attività**

L'esercizio delle attività di "acconciatore" e di "estetista" è soggetto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, previo possesso dei requisiti di qualificazione professionale e della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari e, per l'attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell'attività.

L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

La dichiarazione di inizio attività per le nuove aperture, i trasferimenti, le modifiche riguardanti i locali e le attrezzature ed i subentri sono istruite dal competente Sportello Unico Attività Produttive, nell'osservanza delle norme del presente regolamento.

2. La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale del titolare della ditta individuale;
- b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto "a" devono riferirsi al legale rappresentante della società artigiana o al direttore tecnico nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, nonché a tutti i soci che prestano attività lavorativa all'interno dell'azienda;
- c) tipo di attività che si intende esercitare;
- d) indirizzo del locale sede dell'attività;
- e) numero di posti lavoro previsti e numero addetti;
- f) autocertificazione inerente al possesso della qualifica professionale prevista per l'esercizio dell'attività che si intende esercitare;
- g) autocertificazione riguardante il rispetto dei requisiti urbanistici ed igienico-sanitari dei locali.
- h) autocertificazione inerente la sussistenza dei requisiti morali prescritti.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) elenco delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetica firmato dal titolare e dal direttore tecnico che ne attestano la conformità all'elenco allegato alla L. 1/90, ed idonea documentazione tecnica attestante la conformità delle attrezzature/dispositivi utilizzate nelle specifiche attività;

- b) planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100) firmata da un tecnico iscritto all'albo, contenente l'indicazione della superficie del locale distinta per superficie di lavorazione, spazi destinati a magazzini, ripostigli, servizi igienici, altro;
- c) Certificazioni degli impianti presenti ai sensi della l.46/1990.
- d) copia del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- e) copia di un documento di riconoscimento valido di tutti coloro che hanno sottoscritto le autocertificazione.

Art. 5 **Superficie dei locali**

L'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento in altra sede di quelli esistenti nonché l'aggiunta di nuove tipologie di attività in esercizi esistenti sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività. La superficie dei locali di lavorazione, come definita dal presente articolo, è così determinata:

- a) gli esercizi di acconciatore e quelli di estetista, che occupano fino a due unità operative (compreso il titolare) devono essere dotati di una superficie minima di lavorazione di metri quadrati venticinque e, per ogni unità operativa in più ulteriori di mq. cinque;
- b) in caso di esercizio congiunto di più attività, che occupano fino a tre unità operative (compreso il/i titolare/i), la superficie minima di lavorazione è elevata a complessivi metri quadrati quaranta e, per ogni unità operativa in più ulteriori di mq. cinque.

Superficie del locale di lavorazione si intende, l'area destinata all'esercizio della attività di cui al presente regolamento, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, apparecchiature e simili. Non costituisce superficie del locale di lavorazione quella relativa ai vani accessori destinati ad ingressi, uffici e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli, magazzini e depositi.

Art. 6 **Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle strumentazioni**

La vigilanza sui requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, inclusi i procedimenti tecnici usati, è di competenza del Servizio Igiene e Sanità pubblica della A.S.L.

Le attività di "acconciatore" e di "estetista" devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, con divieto di utilizzo dei vani interrati e seminterrati.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore anche mediante elementi di arredo.

I locali adibiti alle attività di "acconciatore" e di "estetista" devono soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dal regolamento edilizio (altezza, superficie, aerazione anche meccanica, illuminazione), nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antiinfortunistica;
- avere una superficie adeguata rispetto ai posti di lavoro in modo da garantire uno spazio sufficiente per poter svolgere agevolmente l'attività;

- essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
- avere un ambiente/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere.
- avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
- essere dotati di adeguato servizio igienico. Nel caso sia sprovvisto di aereazione naturale è ammessa l'illuminazione artificiale e l'aereazione con impianto di estrazione dell'aria. Nel caso di attività congiunta di acconciatore e di estetista, il servizio igienico deve essere facilmente accessibile da spazi comuni alle due attività e dotato di anti-WC con lavandino. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
- per l'attività di estetista con trattamenti a caldo del corpo dovrà essere previsto un box doccia indipendente dal servizio igienico;
- essere dotati di idoneo ambiente/spazi adibiti esclusivamente per il contenimento del materiale d'uso (pulito/sporco) e delle attrezzature usate per la pulizia nonché la raccolta dei rifiuti urbani e/o speciali.

Le strumentazioni utilizzate nelle attività devono essere conservate ed utilizzate in perfetto stato igienico.

Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, etc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

Art. 7

Attività didattiche e promozionali

Le attività di "acconciatore" e di "estetista", esercitate a fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni, previo possesso dell'abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche e dell'idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni. Le prestazioni legate a scopi didattici, dimostrativi o promozionali devono essere gratuite e di ciò il pubblico deve essere reso edotto attraverso una qualsiasi forma di pubblicità visibile e non ingannevole.

Qualora le esercitazioni siano effettuate da persona non abilitata alla professione, l'attività deve comunque essere svolta sotto il diretto controllo di personale qualificato.

Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:

A) Aule per le lezioni teoriche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo.

B) Aule per le lezioni pratiche:

- la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni.

I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza e i rapporti di aerazione ed illuminazione diretta previsti dal regolamento comunale d'igiene, avere pavimenti realizzati con materiale lavabile e resistente ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 46/90.

C) Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola nella misura di un servizio per ogni 10 allievi.

D) Spogliatoi allievi:

- dovrà essere prevista una zona spogliatoio allievi dotata di armadietti individuali a doppio comparto.

Art. 8

Trasferimento della sede dell'attività e aperture unità locali

Il trasferimento della sede dell'attività e l'apertura di unità locali sono soggette alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modificazioni, previa conformità dei locali ai requisiti urbanistici d'igienico-sanitari.

Per l'apertura di unità locali, la dichiarazione di inizio attività (DIA) deve contenere altresì la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale nella persona di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di

un dipendente dell'impresa o di altro soggetto non stabilmente inserito nell'impresa, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Art. 9

Subingresso

Il subingresso nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la prosecuzione dell'attività, previa presentazione della dichiarazione di subingresso, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, che il subentrante sia in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale e che non sia intervenuta alcuna modifica ai locali ed alle attrezzature.

La dichiarazione di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di acquisizione del titolo. Fino alla presentazione, l'attività non può essere esercitata.

Qualora il subentrante non risulti in possesso dei requisiti per l'abilitazione o qualificazione professionale, l'attività deve essere sospesa per un periodo che non può essere superiore ad un anno.

Se sono state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato in precedenza, il subentrante dovrà dichiarare la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari e, per l'attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell'attività.

Nel frattempo l'attività non può essere esercitata.

Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 3 della citata legge n. 443 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale prevista dalla L. 174/2005 o dalla L. 1/1990.

Decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

Art. 10

Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria

Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici d'azienda, deve esserne data comunicazione al competente Sportello Unico Attività Produttive entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Art. 11

Variazione della persona in possesso dei requisiti professionali

Nel caso di variazioni di soci in possesso di qualificazione professionale o di sostituzione del direttore d'azienda, per le imprese non aventi i requisiti di cui all'art. 3 della L. 8.8.1985, n. 443, deve essere data contestuale comunicazione al competente Sportello Unico Attività Produttive.

Alla comunicazione deve essere allegata la relativa abilitazione e/o qualificazione professionale.

L'attività non può essere esercitata in assenza di soggetto in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

Art. 12

Modifiche sostanziali dei locali

Potenziamento delle attrezzature in attività di "estetica"

Nel caso di:

- modifiche sostanziali dei locali destinati all'attività;
- potenziamento delle attrezzature per le attività di "estetica";

deve essere presentata comunicazione al competente Sportello Unico Attività Produttive.

Per modifiche "sostanziali dei locali" si intende la riduzione o l'ampliamento dei locali.

I locali oggetto di modifiche sostanziali devono essere conformi ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari e, per l'attività di estetista, anche delle apparecchiature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento dell'attività.

Nel caso vengano aggiunte delle nuove attrezzature nell'attività di estetica, le stesse non possono essere poste in uso fintantochè non sarà stata conseguita presentata la comunicazione di cui sopra.

Qualora la sostituzione di un'attrezzatura avvenga con una della stessa tipologia dovrà essere inviata la relativa scheda tecnica allo Sportello Unico delle Attività Produttive che a sua volta le trasmette alla Azienda USL di Cisterna di Latina.

Art. 13

Orario – Tariffe – Personale in possesso dei requisiti professionali - Pubblicità -

Gli esercizi professionali di acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore sette **(07.00)** alle ore ventidue **(22.00)**, e rispettare la chiusura domenicale e festiva.

Particolari deroghe temporanee potranno essere concesse dal Sindaco su espressa e motivata richiesta degli interessati.

E' fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario adottato in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio – ben visibile al pubblico – il nominativo del responsabile dell'attività o direttore tecnico d'azienda e degli altri soggetti in possesso dell'abilitazione e/o qualificazione professionale.

La dichiarazione di inizio attività (DIA) e la successiva comunicazione, nonché ogni altra comunicazione relativa all'attività devono essere tenute in originale a disposizione degli Organi di Vigilanza.

Art. 14

Sospensione dell'attività

L'attività di "acconciatore" e/o di "estetista" può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 gg.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori 180 giorni per cause di forza maggiore o motivi eccezionali.

Della sospensione deve esserne data comunicazione entro 30 giorni al competente Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 15

Cessazione dell'attività

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività deve esserne data comunicazione al competente Sportello Unico Attività Produttive.

E' disposta la cessazione dell'attività da parte del Comune:

- quando vengono meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio;

- quando l'interessato non ottempera alle prescrizioni nel termine massimo di centottanta giorni dalla notifica della diffida di sospensione dell'attività, disposta a seguito accertamento di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- nell'ipotesi in cui l'attività venga sospesa per un periodo superiore a quanto previsto dall'art. 14.

Art. 16

Conversione delle autorizzazioni di “parrucchiere uomo-donna”

Ai sensi della Legge Regionale del 20 novembre 2001, n.26 e dell'art. 6 comma 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174, le autorizzazioni comunali rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, s'intendono di diritto valide per l'esercizio dell'attività di “acconciatore”.

Art. 17

Norme transitorie per l'attività di “barbiere”

Ai soggetti in possesso di qualificazione e di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di “barbiere” è consentita la prosecuzione dell'attività.
A coloro che hanno esercitato l'attività di “barbiere” è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 18

Consultazione con le Associazioni di Categoria

L'Amministrazione Comunale, preliminarmente all'emanazione di provvedimenti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento, per la disamina di problemi relativi alla sfera delle attività dei servizi alla persona e, comunque, ogniqualvolta che ne sarà espressa l'esigenza, convocherà un Tavolo di Lavoro con le Associazioni di Categoria.

Art. 19

Attività Esistenti

I titolari di attività di acconciatore, estetista e barbieri, già autorizzate in locali non conformi alla disciplina del presente Regolamento conservano diritto all'esercizio dell'attività nei medesimi locali semprechè gli stessi presentino i requisiti igienico sanitari indispensabili all'esercizio dell'attività. Qualora il locale non presenti i requisiti igienico sanitari strutturali (presenza di servizi igienici) previsti dal presente regolamento, l'attività può continuare fino alla cessazione dell'azienda in capo all'attuale titolare.

Art. 20
Controlli

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.

2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 21
Sanzioni

Le violazioni a quanto non espressamente previste dalla L. 174/2005, dalla L. 1/1990, L.R. 29/1991 e dalla L.R.26/2001, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 14 novembre 1981, n 689 e successive modificazioni.

Art. 22
Abrogazione norme precedenti

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 6/4/2000, e successive modifiche.

Normativa di riferimento

- Legge 17 Agosto 2005, n. 174
- Legge 4 Gennaio 1990, n. 1
- Legge Regionale 20 novembre 2001, n.26
- Legge Regionale 13 dicembre 2001, n. 33
- D.L. 31 Gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 Aprile 2007, n. 40